



COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI (ART. 11, COMMA 1
BIS, DEL D.L. N. 50 DEL 24/04/2017, CONVERTITO CON
MODIFICHE DALLA L. N. 96 DEL 21/06/2017).**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 21 del 07/09/2017

INDICE:

Premessa

art.1 Oggetto del regolamento

art.2 Oggetto della definizione agevolata

art.3 Termini e modalità di presentazione della domanda

art.4 Importi dovuti

art.5 Perfezionamento della definizione

art.6 Diniego della definizione e motivi, Inefficacia dell'Istanza

art.7 Sospensione termini processuali

art. 8 Sospensione ed Estinzione del giudizio

art.9 Entrata in vigore

Premessa

L'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017 n.50 ha introdotto la possibilità di definizione agevolata dei tributi, inizialmente limitata ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate. In sede di conversione (l.96/2017 del 21 giugno 2017) è stato introdotto il comma 1-bis al citato art.11 che ha esteso tale possibilità anche ai tributi locali, previa delibera consiliare dell'ente.

Il Comune di Castel San Giorgio ha adottato tale delibera consiliare (n.17) il 27.7.2017.

La norma statale è entrata in vigore il 24.6.2017, e cioè il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.144 del 23.6.2017). Pertanto, la definizione si ritiene applicabile a tutte le controversie tributarie pendenti a quella data.

Come noto, ai sensi dell'art.15, quinto comma, della L.400/1988 le modifiche apportate al decreto legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento - adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n.50, così come convertito con legge 21 giugno 2017 n.96- disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data del 24 giugno 2017.

2. Ai fini del presente regolamento, e fermo restando quanto previsto all'art.2, per «Comune» si intende il Comune di Castel San Giorgio e/o l'Ufficio competente in materia di tributi locali.

3. Per quanto non regolamentato, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito in legge. Inoltre, per quanto non ivi regolamentato e in quanto compatibili, si applicano altresì le disposizioni contenute nel Provvedimento del 21/7/2017 emanato dall'Agenzia delle Entrate e nelle relative istruzioni.

4. Ove espressamente richiamata, si fa riferimento anche alla Circolare n.22/E emanata dall'Agenzia delle Entrate.

5. Il presente Regolamento comprende anche il modello allegato predisposto dal Comune di Castel San Giorgio, che ne costituisce parte integrante. Tuttavia l'istante può proporre istanza anche mediante il modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 21/7/2017.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 giugno 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Castel San Giorgio, per quanto attiene alle imposte rientranti nella propria competenza e che siano da esso state accertate, ivi compresi gli atti della loro riscossione coattiva;
- b) la relativa Concessionaria, per quanto attiene agli atti tributari da questa compiuti in materia tributaria nell'interesse del Comune di Castel San Giorgio;

2. Ai fini del rispetto del termine d'impugnazione del 24 giugno 2017, rileva la data della notificazione per il ricorrente, come anche previsto all'art.2 della Circolare n.22/E dell'Agenzia delle Entrate per i tributi di propria competenza.

3. Per la definizione di controversia pendente ai sensi del presente Regolamento si rinvia all'art.2 della Circolare n.22/E dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, non sono definibili le "liti potenziali"

riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato entro la data del 24 giugno 2017 pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini d'impugnazione di un atto notificato al contribuente.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda - da redigersi sul modello predisposto dal Comune ed allegato al presente ovvero su quello predisposto dall'Agenzia delle Entrate - può essere presentata al Comune di Castel San Giorgio a mezzo raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it, o consegnata a mani all'Ufficio Protocollo.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
3. Per l'osservanza del termine di cui al comma 1, nell'ipotesi di trasmissione della domanda a mezzo raccomandata A/R, si farà riferimento alla data di invio della stessa. Nell'ipotesi di trasmissione a mezzo PEC, si fa invece riferimento alla ricezione da parte dell'ente.
4. Ai sensi del successivo art.6, terzo comma, la domanda è inefficace se entro il 30 settembre 2017 non è effettuato il pagamento dell'importo dovuto, o rateizzato se ammissibile.

Art. 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a) pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado, con aggiunta dei soli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art.20 del DPR n.602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
2. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo, gli interessi legali maturati decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento e gli interessi di mora eventualmente maturati dopo la scadenza degli atti di riscossione coattiva;
3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.
5. All'importo calcolato ai sensi del comma 4 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente.
8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Art. 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro, il richiedente ha possibilità di dividere il pagamento in uno o più rate, nel massimo di 3 rate. Ad ogni modo è previsto il pagamento rateale nella seguente misura minima:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al presente articolo con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Il versamento va effettuato a favore del Comune di Castel San Giorgio, a seconda del tributo interessato, sulle seguenti Coordinate:

- Codice iban TARSU/TARI: IT50R0760115200000097730311;
- Codice iban ICI /IMU: IT48V0760115200000071620660.

(Causale: “Definizione agevolata controversie tributarie”, specificando sia la tipologia di tributo, sia se trattasi di “unica soluzione” o “rata”)

Art. 6 – Diniego della definizione e motivi, Inefficacia dell'Istanza.

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. L'istanza può essere denegata solo se:

- a) la controversia non attiene a quelle definibili ai sensi dell'art.11 del decreto legge n.50/2017;
- b) il richiedente ha applicato la rateizzazione, ma essa è inammissibile ai sensi del comma 5 dell'art.11 del decreto legge n.50/2017 in quanto l'importo netto dovuto non è superiore a 2000 euro;
- c) non è stato osservato il termine per il deposito della domanda di definizione, anche se non vi siano importi da versare;
- d) la domanda è inefficace per mancato pagamento dell'unica o della prima rata;
- e) gli importi dell'unica o di una delle rate sono errati;
- f) mancata tempestività dei versamenti;

3. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

4. L'istanza è inefficace qualora non venga effettuato il pagamento dell'intero o della prima rata, laddove ammissibile, ai sensi dell'art.5 e della lett. d) dell'art.6, primo comma.

Art. 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Art.8 – Sospensione ed Estinzione del giudizio

1. Per la disciplina processuale si rinvia agli artt.7 e 10 della Circolare n.22/E emanata dall’Agenzia delle Entrate.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività. Sono comunque fatte salve le domande già proposte in seguito alla delibera consiliare n. 17 del 27/07/2017, di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in quanto immediatamente esecutiva.

2. Per le domande proposte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, l’Ufficio Tributi convoca l’istante qualora fossero necessari accorgimenti e/o modifiche, invitando alla riproposizione della domanda, se necessario.

Tipo di atto impugnato

Numero di atto impugnato

Periodo di imposta

Data di notifica del ricorso

Registro generale

Importo dell'atto impugnato

di cui versato in pendenza di giudizio

tributo

tributo

sanzioni

sanzioni

interessi

interessi

spese e oneri

spese e oneri

Importo netto dovuto per effetto della definizione agevolata art. 11 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

tributo

interessi

spese e oneri

Importo versato per la definizione della prima rata

data di versamento

Data

Firma

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:

- a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
- b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali;
- d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
- e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all' art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente dell' Ufficio Tributi;

g) Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giorgio, con sede in Piazza Amabile n.1 – 84083 Castel San Giorgio; il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio Tributi.

Presentazione della dichiarazione

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e con allegata copia del documento d'identità, deve essere presentato all'Ufficio Tributi del Comune di Castel San Giorgio nei seguenti modi:

- Ufficio Protocollo
- PEC (posta certificata): amministrazione@pec.comune.castelsangioorgio.sa.it

Contatti per informazioni:

Avv. Alfonso De Vivo, Consigliere comunale delegato alle Attività produttive, ai Fondi comunitari e regionali, ai Progetti Finanziari, e ai Rapporti con l'Università al numero 348/9122873.

Dott. Angelo Grimaldi, presso Ufficio Tributi (Settore n.1) in orari d'ufficio.